



*Comune di Gavorrano*

# **REGOLAMENTO CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione di C.C. n°66 del 28/11/2025

## Sommario

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....                                                                    | 5  |
| <b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....                                                                    | 5  |
| Articolo 1 (Oggetto del regolamento) .....                                                                     | 5  |
| Articolo 2 (Competenze) .....                                                                                  | 5  |
| Articolo 3 (Responsabilità e Semplificazione delle procedure) .....                                            | 5  |
| Articolo 4 (Servizi gratuiti ed a pagamento) .....                                                             | 6  |
| Articolo 5 (Atti a disposizione del pubblico) .....                                                            | 6  |
| <b>CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE</b> .....                                                                | 7  |
| Articolo 6 (Depositi di osservazione, Obitorio, Camera mortuaria, Celle refrigeranti e Sala del commiato)..... | 7  |
| <b>CAPO III FERETRI</b> .....                                                                                  | 8  |
| Articolo 7 (Deposizione della salma nel feretro).....                                                          | 8  |
| Articolo 8 (Verifica e chiusura feretri) .....                                                                 | 8  |
| Articolo 9 (Fornitura gratuita di feretri) .....                                                               | 8  |
| <b>CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI</b> .....                                                                         | 9  |
| Articolo 10 (Modalità del trasporto e percorso) .....                                                          | 9  |
| Articolo 11 (Trasporti funebri) .....                                                                          | 9  |
| Articolo 12 (Orario dei trasporti).....                                                                        | 9  |
| Articolo 13 (Norme generali per i trasporti).....                                                              | 10 |
| Articolo 14 (Riti religiosi o civili).....                                                                     | 10 |
| Articolo 15 (Trasferimento di salme senza funerale) .....                                                      | 11 |
| Articolo 16 (Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività) .....                        | 11 |
| Articolo 17 (Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione).....            | 11 |
| Articolo 18 (Trasporti all'estero o dall'estero) .....                                                         | 12 |
| Articolo 19 (Trasporto di ceneri e resti) .....                                                                | 12 |
| <b>TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE</b> .....                                                           | 13 |
| <b>CAPO I CIMITERI</b> .....                                                                                   | 13 |
| Articolo 20 (Cimiteri).....                                                                                    | 13 |
| Articolo 21 (Ammissione nel cimitero).....                                                                     | 13 |
| Articolo 22 (Cimiteri speciali per animali d'affezione).....                                                   | 14 |
| <b>CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</b> .....                                      | 14 |
| Articolo 23 (Disposizioni generali) (fascia rispetto) .....                                                    | 14 |
| Articolo 24 (Piano regolatore cimiteriale).....                                                                | 15 |
| <b>CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE</b> .....                                                                 | 16 |
| Articolo 25 (Inumazione) .....                                                                                 | 16 |
| Articolo 26 (Tumulazione) .....                                                                                | 16 |
| Articolo 26 bis (Tumulazione ceneri animali di affezione) .....                                                | 16 |
| Articolo 27 (Tumulazione provvisoria) .....                                                                    | 17 |

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....                                                        | 17        |
| Articolo 28 (Esumazioni ordinarie).....                                                         | 17        |
| Articolo 29 (Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie).....                                  | 17        |
| Articolo 30 (Esumazione straordinaria) .....                                                    | 18        |
| Articolo 31 (Estumulazioni) .....                                                               | 18        |
| Articolo 32 (Esumazioni ed estumulazioni a pagamento) .....                                     | 19        |
| Articolo 33 (Oggetti da recuperare).....                                                        | 19        |
| Articolo 34 (Smaltimento e disponibilità dei materiali) .....                                   | 20        |
| CAPO V CREMAZIONE.....                                                                          | 20        |
| Articolo 35 (Oggetto e finalità) .....                                                          | 20        |
| Articolo 36 (Sistema autorizzatorio) .....                                                      | 20        |
| Articolo 37 (Cremazione di resti mortali e parti anatomiche riconoscibili) .....                | 21        |
| Articolo 38 (Destinazione delle ceneri).....                                                    | 21        |
| Articolo 39 (Affidamento e dispersione delle ceneri) .....                                      | 22        |
| Articolo 40 (Concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri)..... | 22        |
| Articolo 41 (Controllo degli affidamenti delle ceneri) .....                                    | 23        |
| Articolo 42 (Registro degli affidamenti delle ceneri).....                                      | 23        |
| Articolo 43 (Sosta di urne cinerarie e senso comunitario della morte) .....                     | 23        |
| CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERO .....                                                              | 24        |
| Articolo 44 (Orario).....                                                                       | 24        |
| Articolo 45 (Disciplina dell'ingresso).....                                                     | 24        |
| Articolo 46 (Divieti speciali).....                                                             | 24        |
| Articolo 47 (Riti funebri).....                                                                 | 25        |
| Articolo 48 (Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni).....                 | 25        |
| Articolo 49 (Fiori e piante ornamentali).....                                                   | 25        |
| Articolo 50 (Materiali ornamentali) .....                                                       | 26        |
| <b>TITOLO III CONCESSIONI CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE...</b>                | <b>26</b> |
| CAPO I Tipologie e manutenzione delle sepolture .....                                           | 26        |
| Articolo 51 (Sepolture private).....                                                            | 26        |
| Articolo 52 (Durata delle concessioni).....                                                     | 27        |
| Articolo 53 (Modalità di Concessione) .....                                                     | 27        |
| Articolo 54 (Uso delle sepolture private) .....                                                 | 28        |
| Articolo 55 (Manutenzione delle sepolture private).....                                         | 29        |
| Articolo 56 (Costruzione delle opere – Termini).....                                            | 29        |
| CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE .....                                                      | 30        |
| Articolo 57 (Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata 50ale) .....                  | 30        |
| Articolo 58 (Revoca o rinuncia a concessioni novantennali e perpetue).....                      | 30        |
| CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE .....                                                    | 30        |

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 59 (Revoca) .....                                                               | 30 |
| Articolo 60 (Decadenza).....                                                             | 31 |
| Articolo 61 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza).....                  | 32 |
| Articolo 62 (Estinzione) .....                                                           | 32 |
| <b>TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO</b> .....                                       | 32 |
| <b>CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI</b> .....                                             | 32 |
| Articolo 63 (Accesso al cimitero).....                                                   | 32 |
| Articolo 64 (Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle di famiglia) .....     | 33 |
| Articolo 65 (Recinzione aree - Materiali di scavo ed edili).....                         | 33 |
| Articolo 66 (Introduzione e deposito di materiali) .....                                 | 34 |
| Articolo 67 (Obblighi e divieti per il personale del cimitero) .....                     | 34 |
| Articolo 68 (Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti) ..... | 34 |
| Articolo 69 (Vigilanza).....                                                             | 35 |
| <b>TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I DISPOSIZIONI VARIE</b> .....              | 35 |
| Articolo 70 (Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti).....  | 35 |
| Articolo 71 (Catasto cimiteriale e registrazioni) .....                                  | 35 |
| Articolo 72 (Annotazioni in catasto cimiteriale) .....                                   | 35 |
| Articolo 73 (Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali) .....                    | 36 |
| Articolo 74 (Scadenziario delle concessioni) .....                                       | 36 |
| <b>CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI</b> .....                             | 36 |
| Articolo 75 (Efficacia delle disposizioni del regolamento) .....                         | 36 |
| Articolo 76 (Cautele).....                                                               | 36 |
| Articolo 77 (Sanzioni) .....                                                             | 36 |
| Articolo 78 (Disposizioni finali).....                                                   | 37 |

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina in conformità alla normativa e disposizioni vigenti in materia, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, per disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### Articolo 2 (Competenze)

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'azienda unità sanitaria locale, attraverso i propri organi, strutture e personale, assolve alle funzioni ad essa attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e dalla legislazione statale e regionale, nonché dai regolamenti regionali specifici.

### Articolo 3 (Responsabilità e Semplificazione delle procedure)

1. Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Nel caso il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4 Il Responsabile alla organizzazione ed al regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e funerari, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa e disposizioni cogenti in materia, adotterà nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo di autodichiarazione e di autocertificazione, di spedizioni al domicilio del cittadino ovvero anche attraverso l'uso dei canali telematici istituzionali non solo per fornire indicazioni sul servizio ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi.

5. A tale obiettivo sono obbligati attendere anche eventuali Concessionari di gestioni dei servizi cimiteriali.

## Articolo 4 (Servizi gratuiti ed a pagamento)

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri,
- b) la fornitura del feretro e il successivo seppellimento nel campo comune (decennale) per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, e sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato ai successivi articoli 9 e 12.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento della corrispondente tariffa determinata con atto della Giunta Comunale; la modifica delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.

3-bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, della legge 28 febbraio 2001, n. 26, che interpreta autenticamente l'art. 12, comma 4, della legge 8 giugno 1987, n. 440, la gratuità del servizio di inumazione in campo comune e di esumazione ordinaria è limitata ai casi di salma di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa.

3-ter. L'accertamento dello stato di indigenza o bisogno è effettuato dai Servizi Sociali comunali competenti, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e della normativa locale in materia di prestazioni sociali agevolate.

3-quater. La gratuità dei servizi è limitata ai decessi dei residenti; Per i non residenti deceduti nel territorio comunale, i costi del funerale sono posti a carico del Comune di residenza del defunto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000, Al Comune di decesso resta l'onere di assicurare comunque una sepoltura dignitosa per inumazione in campo comune.

4. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

5. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti.

## Articolo 5 (Atti a disposizione del pubblico)

1. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre consultabili presso gli uffici cimiteriali e nelle bacheche installate agli ingressi del cimitero comunale: a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero; b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno; c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo; d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione; e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241.

3. Le informazioni e gli atti di cui al comma 2 lettere a), b), c), ove possibile, sono resi altresì disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, quale canale aggiuntivo di informazione ai cittadini.

## CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

### Articolo 6 (Depositi di osservazione, Obitorio, Camera mortuaria, Cella refrigeranti e Sala del commiato)

1 Il Comune provvede al servizio di deposito di osservazione e di obitorio in locali idonei, distinti dalla camera mortuaria, situati all'interno del cimitero comunale o in altri spazi idonei, anche tramite convenzioni con soggetti pubblici o privati; Tali locali devono rispettare i requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa vigente.

2 Il deposito di osservazione e l'obitorio svolgono le rispettive funzioni previste dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; La camera mortuaria è disciplinata dall'articolo 64 del medesimo regolamento.

3 L'ammissione nei depositi di osservazione e negli obitori è autorizzata dal Comune, dalla pubblica autorità che ha disposto il recupero della salma oppure dall'autorità giudiziaria; L'accesso alla camera mortuaria è autorizzato dal responsabile del cimitero o suo delegato, sulla base del documento accompagnatorio della salma costituito dall'autorizzazione comunale al trasporto, rilasciata su istanza dell'impresa funebre per conto dei familiari, secondo le prescrizioni dell'articolo 17 del D.P.R. 285/1990 e della L.R. Toscana 23 giugno 2009, n. 31 e s.m.i., e controfirmata dall'incaricato del trasporto.

È fatto obbligo di rispettare i tempi di osservazione previsti dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990, pari ad almeno ventiquattro ore dal decesso e comunque non superiori a trenta ore, salvo riduzione autorizzata dal medico necroscopo nei casi consentiti dalla normativa vigente.

4 Le salme di persone decedute a causa di malattie infettive-diffusive, o sospette tali, sono gestite secondo quanto previsto dalle normative nazionali e dalle disposizioni impartite dall'Azienda USL competente; le salme di persone a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi devono essere trattate in modo da evitare qualsiasi contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni caso per caso fornite dalla stessa Azienda USL.

5 Il Comune assicura la presenza e la disponibilità di celle frigorifere per la conservazione temporanea dei cadaveri, nei casi previsti dalla normativa vigente; Il servizio è garantito in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15 del D.P.R. 285/1990 e dalla Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24; il servizio può essere svolto direttamente dal Comune o tramite convenzioni, ed è soggetto a tariffazione secondo le disposizioni comunali.

6 La sala del commiato è un locale pubblico o privato, ove può avvenire l'estremo saluto al defunto da parte di familiari e conoscenti; Essa deve rispettare i requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, garantendo idonee condizioni igienico-sanitarie, architettoniche e di decoro inoltre il Comune può autorizzare l'uso o l'istituzione di tali locali, anche presso strutture convenzionate.

## CAPO III FERETRI

### Articolo 7 (Deposizione della salma nel feretro)

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 16, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla normativa statale (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e dalla legislazione regionale vigente, nonché dai relativi regolamenti di attuazione o esecuzione, fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali.

### Articolo 8 (Verifica e chiusura feretri)

1. La chiusura del feretro è effettuata decorso il periodo di osservazione e prima che la salma sia trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 16, a cura e sotto la vigilanza del personale incaricato o, nei casi previsti dall'articolo 17, dal personale delegato dall'azienda USL competente per il luogo di partenza, ed è attestata con apposito verbale.

2. L'operazione materiale di chiusura del feretro è eseguita dal personale delle imprese funebri, che per ciascun intervento redigono autodichiarazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) di conformità alle regole dell'arte, con l'impiego di materiali e modalità previste dal D.P.R. 285/1990 e dalla L.R. Toscana 18/2018; tale autodichiarazione, in copia originale, deve essere allegata alla documentazione del defunto e consegnata all'ingresso del cadavere nel cimitero di destinazione.

3. La verifica della chiusura deve accertare:

- a) la corrispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato;
- b) l'idoneità del feretro al trasporto previsto;
- c) l'identificazione del cadavere.

### Articolo 9 (Fornitura gratuita di feretri)

1. Accertamento dello stato di bisogno:

Il Comune può provvedere alla fornitura gratuita del feretro nei casi in cui il defunto risulti in stato di indigenza o appartenga a un nucleo familiare bisognoso; tale condizione è accertata dai servizi sociali comunali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, mediante le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

Nei casi di decesso di persona indigente non residente, i costi relativi al cofano funebre e al servizio funebre competono al Comune di residenza, quale ente titolare degli interventi socio-assistenziali, anche mediante eventuale recupero delle somme rispetto al patrimonio degli aventi titolo; il Comune di decesso provvede, in via d'urgenza, alla sola sepoltura in campo comune.

2. Disinteresse dei familiari e obbligo di rimborso:

L'intervento comunale è altresì previsto nei casi di accertato disinteresse da parte dei familiari, inteso come l'assenza di comportamenti, univoci e non contraddetti, finalizzati a provvedere alla sepoltura del defunto entro quattro (4) giorni dal decesso.

Qualora, in un momento successivo alla morte o alla sepoltura, i familiari pongano in essere atti che manifestino interesse verso il defunto (ad esempio: richieste di traslazione, commemorazioni, reclami, ecc.), tutte le spese sostenute dal Comune, comprese la fornitura del feretro, le operazioni cimiteriali e gli eventuali costi anticipati, sono considerate anticipazioni per conto terzi.

Tali spese dovranno essere rimborsate al Comune entro novanta (90) giorni dall'avvio del procedimento amministrativo conseguente all'accertamento degli atti di interesse.

Trascorso inutilmente tale termine, il Comune potrà procedere alla riscossione coattiva del credito, avvalendosi degli strumenti previsti dagli articoli da 2028 a 2032 del Codice Civile e dalle normative vigenti in materia di entrate patrimoniali.

### 3. Definizione di familiari

Ai fini del presente articolo, e di ogni altra norma che faccia riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono:

- a) il coniuge;
- b) in sua assenza, i parenti più prossimi secondo la gerarchia stabilita dagli articoli 74 e seguenti del Codice Civile;
- c) in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, gli stessi sono considerati solidalmente obbligati.

## CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

### Articolo 10 (Modalità del trasporto e percorso)

1. I criteri generali per la fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con decreto del Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo al cimitero;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) luoghi per la sosta delle autofunebri in transito.

2. Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto verso la chiesa, altro luogo di culto o luogo in cui si svolgono le esequie; la sosta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rito civile o religioso; il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione autorizzata, seguendo di norma il percorso più breve.

3. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere effettuata durante il percorso, per eventuali cerimonie diverse da quelle rituali è necessaria la preventiva autorizzazione del Comune.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, risultino di notevole lunghezza, deve essere garantito il passaggio ai mezzi di soccorso, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, agli autobus del servizio pubblico e ai servizi urgenti di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

### Articolo 11 (Trasporti funebri)

1. Nel territorio del comune, i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. 2. La regolamentazione del servizio di trasporto funebre è effettuata con apposito atto del Dirigente nelle ipotesi di cui all'articolo 10 comma 4.

### Articolo 12 (Orario dei trasporti)

1. I trasporti funebri sono effettuati in orari antimeridiani e pomeridiani (compatibili con l'orario di apertura e chiusura del cimitero) stabilite con ordinanza del sindaco, con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento.

2. Il responsabile del cimitero stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.

## Articolo 13 (Norme generali per i trasporti)

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni stabilite per la tipologia e la durata del trasporto e per la pratica di sepoltura richiesta, nel rispetto del D.P.R. 285/1990, della L.R. Toscana 31/2009 e s.m.i., e delle circolari ministeriali vigenti.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, individuato ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, da altri documenti in relazione alla destinazione; Se il trasporto avviene per ferrovia, nave o aereo, il decreto di autorizzazione di cui all'articolo 18 del D.P.R. 285/1990 deve restare in consegna al vettore per la durata del trasporto.

3 L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro unitamente ai documenti prescritti al personale incaricato presso il cimitero.

4. La chiusura del feretro è eseguita dall'impresa funebre, che redige per ciascuna operazione apposita *Attestazione di chiusura del feretro* ai sensi della L.R. Toscana n. 18/2007, dalla quale risulti l'esecuzione a regola d'arte con materiali e modalità conformi al D.P.R. 285/1990 e alle circolari ministeriali; dall'attestazione deve risultare la corrispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere; l'attestazione originale deve essere allegata ai documenti che accompagnano il defunto e consegnata agli addetti del cimitero di destinazione al momento dell'ingresso.

5. L'Amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal responsabile del servizio, il controllo sui trasporti funebri effettuati nel territorio comunale, le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. 285/1990 e della normativa vigente.

6. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità rilevino violazioni alle disposizioni del presente regolamento o della normativa vigente, oltre all'applicazione delle sanzioni previste potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto o lo stesso trasporto in corso, segnalando immediatamente le irregolarità accertate.

7. In caso di perduranti inadempienze, il responsabile dell'ufficio comunale preposto dispone l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri o, nei casi previsti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

## Articolo 14 (Riti religiosi o civili)

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## Articolo 15 (Trasferimento di salme senza funerale)

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo in modo che sia impedita la vista dall'esterno, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e in ottemperanza alla Legge Regionale del 4 aprile 2007, n. 18 e della Legge Regionale del 23 giugno 2009 n.31.
2. Se la salma non sia nella propria abitazione, ma presso ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, istituto, albergo, o altro luogo nel territorio comunale, il comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

## Articolo 16 (Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività)

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale prescrive le norme relative alla chiusura del cadavere, alle prescrizioni ed i necessari provvedimenti conseguenti.
2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli impartisce le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato tempestivamente al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni impartite a termini del comma precedente, salvo che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## Articolo 17 (Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione)

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è, successivamente, allegata l'attestazione relativa alla verifica de feretro effettuata a termini dell'articolo 8, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura

cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o, eventualmente, per altro comune, il trasporto può essere eseguito interamente con un unico mezzo.

## Articolo 18 (Trasporti all'estero o dall'estero)

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, od ad altri atti di diritto internazionale, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli articoli 28, 29 e 30 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

## Articolo 19 (Trasporto di ceneri e resti)

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 41.

# TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

## CAPO I CIMITERI

### Articolo 20 (Cimiteri)

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il comune provvede al servizio del seppellimento nei i cimiteri siti a Bagno di Gavorrano, Gavorrano, Ravi, Giuncarico e Caldana.

### Articolo 21 (Ammissione nel cimitero)

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ricevute le salme delle persone **concessionarie**, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nel cimitero comunale di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, tra cui, a titolo esemplificativo, nel cimitero possano essere accolte le salme di persone nate nel comune o che vi abbiano trascorso 20 anni di residenza.

5. La concessione per futura sepoltura può essere rilasciata a favore di:

- persone di età superiore a 60 anni, residenti o nate nel comune di Gavorrano o che vi siano state residenti per un periodo complessivo non inferiore a 10 anni;

- persone di età superiore a 60 anni con grado di parentela fino al 2° o coniugi/uniti civilmente con persone residenti nel Comune di Gavorrano o tumulate nel cimitero al quale si riferisce la richiesta; nel caso in cui concessionario e destinatario della concessione siano lo stesso soggetto, il concessionario dovrà indicare colui o coloro che dovranno occuparsi della sua tumulazione ed essere perciò informati della concessione.

Le istanze saranno valutate secondo il criterio cronologico di protocollazione.

Le richieste presentate potranno essere accolte nel limite dei posti eccedenti la quota di riserva, destinata alle sole concessioni in caso di decesso, fissata dalla Giunta Comunale per ogni cimitero.

6. Nei loculi il diritto d'uso delle sepolture oltre ai casi previsti dall'art. 4 comma 2 spetta a:

- a) persone decedute nel territorio comunale, anche non residenti in vita nel comune,

- b) persone residenti in vita nel comune,

- c) persone nate nel territorio comunale o che vi siano state residenti per un periodo complessivo non inferiore a 10 anni, anche in mancanza dei requisiti a) e b),

- d) coniuge, o unito civilmente o parente di II° grado con persona residente nel Comune o con defunti già sepolti nel cimitero comunale, anche in mancanza dei requisiti a), b) e c),

f) coniugi o parenti di I° grado entrambi già sepolti nel cimitero allo scopo di consentire la sepoltura contigua delle salme subordinatamente alla retrocessione al Comune dei loculi liberati.

7. Gli ossari, le cellette cinerarie ed i loculi raccolgono, di norma, i resti mortali e le ceneri di una sola persona; tuttavia, per i parenti fino al 2° grado e per i coniugi, è ammesso l'abbinamento dei resti mortali e delle ceneri; in tutti i casi dovrà essere data comunicazione al Comune degli abbinamenti effettuati.

## Articolo 22 (Cimiteri speciali per animali d'affezione)

1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati, sul territorio comunale, sia da soggetti privati, che da Enti pubblici.

2. La collocazione dei siti da adibire a cimiteri per animali d'affezione deve essere giudicata idonea dalle autorità competenti:

a) dal Comune, sulla base dello strumento urbanistico e del Piano di Settore cimiteriale vigenti.

b) dall'ASL sulla base degli aspetti igienico - sanitari, e veterinari

3. L'ubicazione dei cimiteri di animali deve considerare principalmente il rischio di inquinamento delle falde freatiche e assicurare il rispetto generale delle norme di igiene ex legge R.D. 1265/1934.

## CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

### Articolo 23 (Disposizioni generali) (fascia rispetto)

1. Ciascun cimitero all'interno del territorio comunale ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. Nelle more dell'approvazione del piano regolatore cimiteriale e compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 28.

5. Il Comune predispone e aggiorna le planimetrie del cimitero, nel rispetto di quanto contenuto all'articolo 54, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6. Ai sensi dell'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U. Leggi Sanitarie) e della normativa nazionale e regionale vigente, è istituita attorno ai cimiteri una fascia di rispetto, all'interno della quale sono vietate nuove costruzioni, ampliamenti o cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti, salvo le deroghe espressamente previste e autorizzate dalle competenti autorità; in particolare, la fascia di rispetto relativa ai cimiteri comunali è stata ridotta a metri 50, a seguito di specifico parere

favorevole dell'Azienda USL reso in occasione dell'adozione del Piano Regolatore Generale del 1994, riduzione successivamente confermata negli strumenti urbanistici adottati e approvati.

7. Il Comune assicura il controllo e la tutela della fascia di rispetto nell'ambito dei propri strumenti urbanistici ed edilizi, riservandosi di introdurre ulteriori prescrizioni volte a garantire il carattere di luogo sacro, la dignità del paesaggio e la pubblica incolumità.

## Articolo 24 (Piano regolatore cimiteriale)

1. Il Comune può adottare un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni (7.305 giorni).

2. Ai sensi dell'articolo 139, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano regolatore cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda unità sanitaria locale.

3. Nella elaborazione del piano, il responsabile del servizio di polizia mortuaria deve tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare eventualmente anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;

g) delle zone eventualmente soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;

4. Nel cimitero sono previste diverse tipologie di sepoltura, articolate in base alle modalità di inumazione, tumulazione e conservazione dei resti o delle ceneri. Le aree e le strutture sono organizzate secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale 5 aprile 2011, n. 13/R.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6. Almeno ogni 15 anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

### Articolo 25 (Inumazione)

1. Le sepolture per inumazione in campo comune sono della durata di 10 anni (3.653 giorni).
2. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Salvo diversa soluzione prescelta dai privati, ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo portante un numero progressivo e l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. Salvo i casi espressi all'articolo 4, comma 2 del presente regolamento, l'inumazione e l'esumazione nel campo comune non è gratuita; le spese della inumazione vanno corrisposte al Comune al momento della richiesta dei servizi cimiteriali.
5. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.
7. Le lapidi devono essere installate con modalità atte a favorire la permeabilità del terreno.

### Articolo 26 (Tumulazione)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi, ossari, cappelle, tombe od altri manufatti comunque denominati - costruite dai concessionari di aree o anche dal Comune, dove sono conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato o in perpetuo, se sorte prima del 10 febbraio 1976 e ciò risulti espressamente dall'atto di concessione.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione amministrativa secondo le modalità del presente regolamento.
3. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza: m. 2,25 altezza : m. 0,70 larghezza : m. 0,75 A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
5. Per le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. 6. È consentito destinare loculi o comunque parti di un lotto, alla tumulazione aerata di feretri come meglio disciplinato nel successivo articolo.

### Articolo 26 bis (Tumulazione ceneri animali di affezione)

1. Nel Comune di Gavorrano è consentita la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione all'interno della tomba o del loculo intestato al proprietario, oppure nella tomba di famiglia; tale facoltà è ammessa solo a seguito di cremazione e a condizione che le ceneri siano raccolte in urna separata.

La tumulazione può essere effettuata quando ciò corrisponde alla volontà espressa dal defunto o su richiesta degli eredi.

La presente disposizione trova fondamento nel Regolamento (UE) n. 2016/429 del 9 marzo 2016, nella Legge 4 novembre 2010, n. 201, nel D.P.C.M. 28 febbraio 2003 e nella normativa regionale recata dalla Legge regionale Toscana 30 luglio 2025, n. 40.

2. Le operazioni di tumulazione devono svolgersi nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale che disciplina la cremazione e la conservazione delle ceneri degli animali di affezione.

3. Gli oneri connessi alla tumulazione delle ceneri degli animali di affezione sono a carico del richiedente; il relativo costo è stabilito dal Comune di Gavorrano mediante apposita tariffa.

## Articolo 27 (Tumulazione provvisoria)

1. La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune o Ditta incaricata dalla famiglia per la realizzazione di un sepolcro collettivo.

d) in casi eccezionali ed in via precaria sepolture al fine di tumulare cadaveri che debbono essere poi tumulati altrove, purché peraltro tale precarietà non si protragga oltre due anni (731 giorni), come meglio individuato all'art. n.59. 3. È consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### Articolo 28 (Esumazioni ordinarie)

1. Nel cimitero, il turno ordinario è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3. Spetta al responsabile del servizio, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione.

### Articolo 29 (Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie)

1. Compete al responsabile del responsabile dell'ufficio lavori pubblici o suo delegato, presenziare e autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel cimitero del Comune; compete a detto responsabile e ai custodi del cimitero la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2. Annualmente il responsabile cura la stesura di tabulati od elenchi con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo.

3. L'avvio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo è reso noto mediante apposita comunicazione di servizio, da pubblicarsi all'albo cimiteriale con un preavviso minimo di tre mesi.

### Articolo 30 (Esumazione straordinaria)

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. Prima di procedere a operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, è necessario verificare, tramite il registro delle cause di morte tenuto dall'Azienda USL, se il decesso sia avvenuto per una malattia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute; in tal caso, l'esumazione può essere autorizzata solo se siano trascorsi almeno due anni (731 giorni) dalla morte, ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e previo parere favorevole del dirigente del servizio igiene pubblica dell'Azienda USL competente, che attesti l'assenza di rischio per la salute pubblica, come previsto anche dalla D.G.R. Toscana n. 993/2004.

4. Le esumazioni o estumulazioni straordinarie previste dall'articolo 83 del reg. emanato con d.p.r. 285/1990 sono comunicate preventivamente dal comune all'azienda unità sanitaria locale (USL) competente. Qualora siano riscontrate, nel corso delle operazioni, problematiche igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere, l'azienda USL invia il proprio personale medico.

Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'Autorità giudiziaria si applicano gli articoli 1, n. 7), 106 e 107 del Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni ed integrazioni.

### Articolo 31 (Estumulazioni)

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato; sono straordinarie tutte le altre.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore alla concessione;
- b) su ordine dell'autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ciascun anno, il responsabile del Servizio competente provvede alla redazione dello scadenziario delle concessioni temporanee in scadenza nell'anno successivo, disponendone l'esposizione all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

5. I feretri sono estumulati dal Comune previa individuazione di un responsabile operativo o suo sostituto, secondo la programmazione del servizio cimiteriale; per le estumulazioni straordinarie è previsto l'obbligo di informare il dirigente del competente servizio dell'Azienda USL, che può disporre, se ritenuto necessario, la presenza propria o di personale dipendente appositamente delegato, qualora l'Azienda USL abbia già definito in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione a specifiche situazioni prevedibili, è sufficiente la presenza del responsabile del cimitero.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 32, che si rinvenivano possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura [asportazione preventiva] della cassa di zinco. In tal caso è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

8. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

9. Non è considerata estumulazione l'apertura parziale del loculo per l'introduzione di ceneri umane o resti mortali.

## Articolo 32 (Esumazioni ed estumulazioni a pagamento)

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse abbiano fatto domanda per il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose l'onere è assunto dal servizio sociale del comune; trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 4.

5. Nel caso in cui i familiari risultino non rintracciabili i resti sono tenuti in conservazione per sei mesi prima di essere posti nell'ossario comune.

## Articolo 33 (Oggetti da recuperare)

1. Se durante un'esumazione o estumulazione si pensa di poter trovare oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono avvisare il responsabile del servizio almeno 10 giorni prima dell'operazione o al momento della richiesta.

2. Gli oggetti trovati e richiesti vengono consegnati ai loro legittimi proprietari, con la redazione di un verbale in due copie: una per il reclamante e una per l'ufficio cimiteriale.

3. Anche senza richiesta, gli oggetti preziosi o ricordi personali trovati devono essere consegnati al responsabile del cimitero, che li custodisce per un anno (365 giorni) a disposizione dei legittimi proprietari.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

## Articolo 34 (Smaltimento e disponibilità dei materiali)

1. Per lo smaltimento di rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione trovano applicazione il D.P.R. del 15 Luglio 2003 n.254, il D.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 Novembre 2009, n.72/R.
2. I materiali e le opere installate sulle sepolture, indipendentemente dalla loro natura e tipologia, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale del cimitero, Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del cimitero può autorizzare il re-impiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. In ogni caso è escluso il re-impiego dei materiali da parte di soggetti diversi da quelli qui indicati.
4. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## CAPO V CREMAZIONE

### Articolo 35 (Oggetto e finalità)

1. La cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti avviene nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e delle Leggi Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 e n. 66 del 12 Novembre 2013 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Si applicano altresì le norme e direttive di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98, del DPR 254/03 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari e successive normative introdotte).

### Articolo 36 (Sistema autorizzatorio)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune nel quale è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa del defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 130/2001, e della Legge Regione Toscana n. 66 del 12 Novembre 2013.
2. Il provvedimento di autorizzazione indica anche gli eventuali affidatari dell'urna cineraria.
3. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso.

4. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett a). Tale documento deve essere integrato da certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale o per via telematica nelle forme consentite dalla legge. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia viene integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

5. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

6. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

### Articolo 37 (Cremazione di resti mortali e parti anatomiche riconoscibili)

1. Ossa e resti mortali non consumati rinvenuti durante esumazioni ordinarie o esumazioni possono essere cremati su richiesta degli aventi diritto, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della D.G.R. Toscana n. 993/2004.

2. Per le ossa contenute in ossari comuni, la cremazione è disposta dal Sindaco, come previsto dal medesimo articolo.

3. La cremazione richiede l'assenso del coniuge o, in sua assenza, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74-77 del Codice Civile; in caso di più parenti dello stesso grado, serve la maggioranza assoluta. Il consenso deve essere reso ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

4. In caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari, o in mancanza di disposizioni alla scadenza della concessione, la cremazione può essere disposta d'ufficio. Dopo 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio e al cimitero, si autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e tumulate da almeno 20 anni, senza necessità del certificato necroscopico previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a) della L. 30 marzo 2001, n. 130.

### Articolo 38 (Destinazione delle ceneri)

1. Le ceneri raccolte in apposita urna, possono:

- a) essere conservate nelle cellette-ossario disponibili presso i cimiteri comunali;
- b) essere sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in sepoltura già concessa, anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti non superando mai le 3 unità;
- c) essere trasferite per analoghe destinazioni presso cimiteri di altri comuni;
- d) essere affidate per la conservazione a persone, enti, associazioni;
- e) essere conservate nel cinerario comune in forma anonima e collettiva;
- f) le ceneri, se non altrimenti disposto dai familiari, vengono disperse nel cinerario comune;

2. Altri luoghi di dispersione potranno essere individuati nel Piano Regolatore Cimiteriale

## Articolo 39 (Affidamento e dispersione delle ceneri)

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e delle Leggi Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 e n. 66 del 12 Novembre 2013 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), la scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- c) autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 comma 1-2-3
- d) dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile dai familiari di cui al precedente articolo 41 comma 1), in merito alla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto relativamente all'affidamento delle proprie ceneri.

2) Nel territorio del Comune la dispersione delle ceneri deve avvenire in conformità con la normativa nazionale e la normativa regionale Toscana ed è consentita nei seguenti luoghi.

- a) nel cinerario comune del cimitero per conservazione perpetua;
- b) in aree naturali demaniali a oltre 200 m da centri abitati, insediamenti, pubblici esercizi e zone adibite a verde attrezzato, campeggi, giardini pubblici o uso turistico;
- c) in aree apposite all'interno del cimitero, allestite allo scopo e denominate Giardino delle Rimembranze, da regolamentare con appositi atti;
- d) in aree private all'aperto con consenso scritto del proprietario, senza fini di lucro.

È vietata la dispersione nei centri abitati (D.Lgs. 285/1992) e nei corsi o specchi d'acqua non assimilabili a fiumi o laghi (legge 130/2001).

## Articolo 40 (Concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri)

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della L. 130/2001, è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell'espressa volontà del defunto da parte dell'ufficiale di stato civile.

2. La dispersione delle ceneri in un Comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, e il nullaosta del comune nel quale è effettuata la dispersione; nel caso la dispersione avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.

3. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Gavorrano.

4. È obbligatoria la presentazione di una istanza del parente del defunto ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, e n. 29 del 31 Maggio 2004 e n. 66 del 12 Novembre 2013. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia

mortuaria), alla quale deve essere allegato un documento comprovante la espressa volontà del defunto stesso, in originale o copia conforme, dato atto che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa, e in mancanza di quanto predetto, la volontà del defunto potrà essere espressa con atto scritto dal coniuge o dal convivente, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata in un comune diverso da quello competente al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, questi l'inoltra all'Ufficiale di Stato Civile competente.

5. Possono essere autorizzati affidamenti di ceneri tumulate nei cimiteri comunali antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché di defunti deceduti in data successiva al 30 marzo 2009.

6. Ai fini della rinuncia, il soggetto individuato dal decuius come "affidatario" è tenuto sottoscrivere un documento con cui esprime la volontà della rinuncia all'affidamento dell'urna; Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi titolo, vengono collocate nel cinerario comune.

7. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

8. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla dispersione nel cinerario comune.

9. Ai familiari, che ne fanno richiesta è concesso l'affidamento delle ceneri, secondo la volontà del defunto, anche per le tumulazioni precedenti l'approvazione del presente regolamento; in tal caso il recesso dalla concessione del loculo non potrà comportare alcun onere o rimborso da parte dell'Amministrazione e le spese faranno carico ai familiari richiedenti.

## Articolo 41 (Controllo degli affidamenti delle ceneri)

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa l'effettiva collocazione nel luogo indicato e sulle modalità di conservazione dell'urna cineraria.

2. In caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, eventualmente previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.

3. Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/2001 (dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto) sono punite, come stabilito dalla stessa legge.

## Articolo 42 (Registro degli affidamenti delle ceneri)

Presso l'Ufficio di Stato Civile è tenuto apposito registro cimiteriale nel quale dovrà essere evidenziato l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà conservata l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;

## Articolo 43 (Sosta di urne cinerarie e senso comunitario della morte)

1. Per un periodo non superiore a tre mesi, è consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali. L'urna deve sostare in appositi siti fino al termine della procedura di affidamento delle ceneri richieste. Trascorso il termine suddetto, in mancanza della definizione delle procedure di

affidamento per la conservazione o la dispersione o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri vengono inviate d'ufficio al cinerario comune.

## CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERO

### Articolo 44 (Orario)

1. Gli orari al pubblico sono stabiliti con decreto del Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 10 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

### Articolo 45 (Disciplina dell'ingresso)

1. Al cimitero, di norma, si accede solo a piedi.
2. Nel rispetto del luogo, a tutela delle persone e dei concessionari delle sepolture, è permesso l'accesso alla struttura con l'animale d'affezione attenendosi alle seguenti disposizioni:
  - a) il cane dovrà essere tenuto a guinzaglio, con la museruola e che non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno;
  - b) per i gatti sarà autorizzato il trasporto solo nel loro trasportino.
4. Il responsabile del cimitero in caso di inosservanza delle suesposte prescrizioni può adottare i provvedimenti di cui al 3° comma dell'articolo successivo.
3. Le modalità di accesso con autoveicoli di Ditte all'interno del cimitero sono disciplinate con atto del Funzionario competente.
4. Il Comune è esentato da ogni responsabilità per danni a cose o persone cagionati dal transito dei veicoli all'interno dell'area cimiteriale e degli animali.

### Articolo 46 (Divieti speciali)

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del cimitero;

- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) occupare gli spazi comuni con cassette, vasi di fiori, o qualsiasi altro oggetto che ostacoli il passaggio o il normale accesso alle sepolture;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del cimitero;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal responsabile del cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## Articolo 47 (Riti funebri)

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del cimitero.

## Articolo 48 (Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni)

1. Sulle sepolture nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal responsabile del cimitero in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale.

2. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve contenere le generalità del defunto e le eventuali, rituali espressioni brevi delle quali deve essere data opportuna comunicazione all'Ufficio Competente.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

5. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è consentito altresì il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui; In tali casi, gli interessati devono provvedere ad una costanza manutenzione, cura e pulizia.

6. Le lapidi devono essere realizzate in materiale marmoreo di colore chiaro.

## Articolo 49 (Fiori e piante ornamentali)

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti; è altresì vietato invadere con fiori e piante ornamentali i vialetti interni dei quadri

e gli spazi comuni, è vietato porre vasi di fiori e quant'altro ornamento sul pavimento dei loculi che impediscono il normale accesso con lo scaleo alle file più alte, il responsabile del cimitero farà comunque rimuovere d'ufficio tutto ciò che non sarà stato debitamente autorizzato o che vada in contrasto con il presente regolamento.

2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del cimitero li fa togliere o sradicare e provvede alla loro distruzione.

3. È vietata la piantumazione all'interno della tomba di piante e vegetali.

4. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o depositi e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

### Articolo 50 (Materiali ornamentali)

1. Dal cimitero sono rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.

2. Il responsabile del cimitero, provvede al ritiro o a far rimuovere dalle tombe tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. Affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro, i provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni.

## TITOLO III CONCESSIONI CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

### CAPO I Tipologie e manutenzione delle sepolture

#### Articolo 51 (Sepolture private)

1. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività così come stabilito dal piano regolatore cimiteriale.

2. Le concessioni in uso dei manufatti riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, ossari, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (loculi, ossari, cinerari, cappelle di famiglia, ecc.).

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone, di cui all'apposito tariffario.

4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

5. Lo schema di concessione è approvato dal Responsabile del servizio competente.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
8. Nel caso il richiedente non provveda al pagamento della concessione entro e non oltre i 30 giorni successivi alla richiesta di concessione del posto o alla tumulazione della salma, il Comune ha titolo a procedere al recupero coattivo del suddetto credito.
9. Il Comune può anche dichiarare la decadenza della richiesta di concessione con l'adozione dei conseguenti provvedimenti:
  - a) l'estumulazione del defunto con la traslazione e inumazione del feretro nel campo comune,
  - b) la perdita del diritto di futura sepoltura nel posto prenotato, il quale tornerà nella piena disponibilità del Comune per essere di nuovo dato in concessione.
  - c) il recupero delle spese occorse al richiedente/concessionario, ai familiari e ai parenti ascendenti e discendenti fino al 2 grado, affini e quant'altro consentito dalla legislazione vigente in materia.

## Articolo 52 (Durata delle concessioni)

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata massima è fissata:
  - a) in 99 anni (36.160 giorni) per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) in 50 anni (18.250 giorni) per i loculi con possibilità di rinnovo per altri 10 anni (3.650 giorni);
  - c) in 30 anni (10.950 giorni) per gli ossari con possibilità di rinnovo per altri 10 anni (3.650 giorni);
  - d) in 30 anni (10.950 giorni) per le sepolture in area privilegiata con possibilità di rinnovo per altri 30 anni (10.950 giorni)
3. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza, nonché la data di scadenza.

## Articolo 53 (Modalità di Concessione)

1. Le tipologie e la durata delle concessioni previste dal presente regolamento sono le seguenti;
  - a) in 99 anni (36.160 giorni) per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) in 50 anni (18.250 giorni) per i loculi con possibilità di rinnovo per altri 10 anni (3.650 giorni);
  - c) in 30 anni (10.950 giorni) per gli ossari con possibilità di rinnovo per altri 10 anni (3.650 giorni);
  - d) in 30 anni (10.950 giorni) per le sepolture in area privilegiata con possibilità di rinnovo per altri 30 anni (10.950 giorni)

e) le aggiunte di resti mortali e di urne cinerarie nel posto già avuto in concessione.

2. In nessuna sepoltura può essere racchiusa più di una salma, tranne nel caso previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, quando si tratta di riunire madre e neonato morti nell'atto del parto. È ammessa altresì la collocazione di resti mortali e ceneri dei propri congiunti ed affini fino al 2° grado secondo le seguenti ipotesi e modalità:

- a) n. 2 urne contenenti ceneri;
- b) n. 1 cassetta contenente le ossa residue da esumazione/estumulazione;
- c) n. 1 cassetta ed una urna cineraria.

3. Il titolare della Concessione può richiedere di modificare il contratto limitatamente alla sepoltura di altro familiare o convivente con richiesta scritta e previo assenso del responsabile del servizio competente. L'atto di modifica viene allegato al vecchio contratto.

4. In caso di decesso del Titolare della Concessione, gli eredi possono richiedere la modifica del contratto per consentire la sepoltura di un altro familiare o convivente, presentando apposita richiesta scritta. La durata della concessione resta invariata. I resti esumati saranno collocati nell'ossario comune, salvo diversa disposizione da parte degli aventi diritto. Si seguono le specifiche prescrizioni in materia contenute nel DPR del 10 Settembre 1990, n. 285, i resti mortali così confezionati potranno essere riuniti negli appositi ossari concessi dall'Amministrazione o in sepolture già concesse.

5. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune.

7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, ove comunque stipulata è nulla di diritto e determina la decadenza.

## Articolo 54 (Uso delle sepolture private)

1. Salvo quanto già previsto nel presente regolamento, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, dà il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Le coppie di fatto sono equiparate, ai fini del presente articolo, alle coppie unite in matrimonio. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o con l'iscrizione nel registro delle unioni di fatto.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura Jure sanguinis, quale regolato dal presente articolo.

9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

### Articolo 55 (Manutenzione delle sepolture private)

1. La manutenzione delle sepolture private e delle relative pertinenze spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenga di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

### Articolo 56 (Costruzione delle opere – Termini)

1. Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività (cappelle di famiglia) purché tali aree siano regolarmente previste nel piano regolatore cimiteriale.

2. L'uso delle sopradette concessioni obbliga il concessionario per la loro destinazione e lo impegnano, pena la decadenza:

- a) alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 64;
- b) all'esecuzione delle opere relative entro 3 (tre) anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione.

3. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

4. Per motivi da valutare dal responsabile del servizio competente e su giustificata e documentata richiesta degli interessati, può essere concessa una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

## CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

### Articolo 57 (Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata 50ale)

1. Il Comune può accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di durata 50ale quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede; in tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:

- a) rimborso del 90% in caso di rinuncia entro un anno dalla data del contratto;
- b) rimborso dell'80% in caso di rinuncia dopo il primo anno ed entro due anni dalla data del contratto;
- c) rimborso del 70% in caso di rinuncia dopo il secondo anno ed entro tre anni dalla data del contratto;
- d) rimborso del 60% in caso di rinuncia dopo il terzo anno ed entro i quattro anni dalla data del contratto;
- e) rimborso del 50% in caso di rinuncia dopo il quarto anno ed entro cinque anni dalla data del contratto;
- f) decorsi cinque anni dalla data del contratto non si darà luogo a nessun rimborso.

3. L'importo della nuova concessione è corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

### Articolo 58 (Revoca o rinuncia a concessioni novantennali e perpetue)

1. Il Comune se interessato a liberare spazi che necessitano di sistemazioni più razionali all'interno dei vecchi quadri a pagamento, può richiedere l'esumazione dei defunti tumulati nel loculo o tomba murata al concessionario o erede avente diritto, restituendo in concessione gratuita per gli anni rimanenti un altro sepolcro della stessa tipologia; le spese derivanti per tali operazioni saranno a carico del Comune.

2. Nel caso di posti utilizzati, il concessionario o gli eredi rinunciassero per sempre alla concessione perpetua, il Comune si farà carico dell'onere della spesa di esumazione dei defunti e il successivo inserimento dei resti mortali in un ossario ceduto gratuitamente dal Comune per la durata di giorni 10.958 (30 anni).

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincolo, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

## CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

### Articolo 59 (Revoca)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito,

per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. La revoca della concessione può verificarsi anche per inadempienza contrattuale del concessionario/richiedente.

4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, e almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

5. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## Articolo 60 (Decadenza)

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 51;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 53;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 54;
- e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 56, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- f) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 62 o vi sia l'estinzione della famiglia;
- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. Anche il “non uso” può essere un inadempimento causa di decadenza, ad esempio ad una “tomba prenotata” rimasta vuota anche dopo la morte dell'avente diritto ad esservi sepolto, il quale, ovviamente è stato sepolto in altro sito.

3. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

4. In casi di irreperibilità, prelieve diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

## Articolo 61 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

## Articolo 62 (Estinzione)

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dei precedenti articoli 51 e 61, oppure con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

# TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

## CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

### Articolo 63 (Accesso al cimitero)

1. L'accesso con veicoli e l'esecuzione di lavori da parte di imprese all'interno del cimitero comunale sono regolati da apposito provvedimento del responsabile del servizio in conformità al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e al vigente regolamento comunale.
2. Per lavori non riservati al Comune (costruzione di cappelle, posa lapidi, restauri, manutenzioni straordinarie, ecc.), i cittadini possono avvalersi di imprese private di loro scelta, purché in possesso dei requisiti professionali previsti.
3. Le imprese devono richiedere annualmente autorizzazione comunale, allegando:
  - a) certificato di iscrizione alla categoria professionale pertinente;
  - b) polizza assicurativa obbligatoria a copertura di danni a persone o cose.
4. È vietata qualsiasi attività di accaparramento lavori o comportamento scorretto da parte delle imprese. Il personale deve mantenere un comportamento rispettoso del luogo e attenersi alle disposizioni del Comune.

5. La violazione del presente articolo comporta l'avvio di un procedimento sanzionatorio, che può condurre alla sospensione o revoca dell'autorizzazione all'accesso per un periodo da 5 giorni a 2 mesi, nonché ad ulteriori provvedimenti in base alla gravità della violazione.

## Articolo 64 (Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle di famiglia)

1. I soggetti titolari di concessione per sepoltura privata devono richiedere, a proprie spese, il permesso di costruire secondo il regolamento edilizio comunale, la normativa edilizia statale e regionale vigente, conforme al Regolamento Regionale 55/R/2004, ai Capi XIV e XV del D.P.R. 285/1990 e al piano Regolatore Cimiteriale e al presente regolamento.

2. Oltre a quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, dalla normativa regionale e statale in materia, alla domanda deve essere allegato il parere tecnico favorevole del responsabile del settore competente.

3. Il progetto deve specificare:

- a) la capacità ricettiva (numero massimo di salme);
- b) le caratteristiche costruttive e tecniche del manufatto;
- c) i dettagli esecutivi dell'opera, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del Piano Regolatore Cimiteriale.

4. Le sepolture private:

- a) non devono comunicare con l'esterno del perimetro cimiteriale;
- b) devono rispettare i limiti dell'area concessa, senza arrecare danno ad aree o servizi confinanti.

5. Le modifiche ornamentali (es. decori, epigrafi, elementi artistici) sono soggette ad autorizzazione del Responsabile del cimitero, nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale.

6. Le varianti non essenziali al progetto possono essere dichiarate con la comunicazione di fine lavori, nel rispetto della normativa di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 65. Per le varianti essenziali si applicano le disposizioni della regionale 10 novembre 2015, n. 65.

7. Per interventi di ordinaria manutenzione o piccole riparazioni che non alterano la struttura dell'opera, è sufficiente l'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.

8. I concessionari possono installare lapidi, elementi commemorativi o simili, previa autorizzazione, in conformità al Piano Regolatore Cimiteriale.

9. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione dei lavori e rispondono di eventuali danni arrecati a terzi o al Comune.

## Articolo 65 (Recinzione aree - Materiali di scavo ed edili)

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del cimitero.

3. I materiali di scavo e di rifiuto derivanti da tali attività sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nei luoghi disposti dalla normativa di settore è a carico dell'impresa che

esegue i lavori, con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

## Articolo 66 (Introduzione e deposito di materiali)

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del cimitero. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce e materiali vari.

## Articolo 67 (Obblighi e divieti per il personale del cimitero)

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero, segnalando le violazioni accertate.
2. Altresì, il personale del cimitero è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute e/o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## Articolo 68 (Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti)

1. Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### Articolo 69 (Vigilanza)

1. Il responsabile del cimitero vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione (lo svincolo) del deposito cauzionale ove previsto.

## TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

### Articolo 70 (Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti)

1. All'interno del cimitero comunale può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini e Donne Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nel cimitero comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

3. È altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

### Articolo 71 (Catasto cimiteriale e registrazioni)

1. Presso gli uffici preposti è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo dei defunti, delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del comune.

### Articolo 72 (Annotazioni in catasto cimiteriale)

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

- d) le generalità del concessionario;
- e) la data ed il numero di repertorio cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

### Articolo 73 (Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali)

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali.

### Articolo 74 (Scadenziario delle concessioni)

1. Il responsabile del Servizio competente predispone ed aggiorna lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del cimitero predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

## CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 75 (Efficacia delle disposizioni del regolamento)

1. Dall'entrata in vigore del corrente regolamento cessa l'efficacia di ogni altra disposizione in materia con le disposizioni del presente regolamento.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 1.096 giorni (3 anni) dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

### Articolo 76 (Cautele)

1. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture saranno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definizione della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.
2. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

### Articolo 77 (Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione di sanzioni pecuniarie da € 25 a € 500 come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n° 267 del

18.8.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), salvo diversa disposizione di legge.

2. Per le infrazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste per le infrazioni all'articolo 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 9 luglio 1934, n. 1265.

3. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

## Articolo 78 (Disposizioni finali)

1. Entro 365 giorni saranno emanati i provvedimenti interni previsti nel presente regolamento.

2. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.